

Codice A1817A

D.D. 7 aprile 2016, n. 789

Autorizzazione per il taglio e rimozione di piante sull'argine maestro sinistro del Fiume Sesia, nei pressi della localita' San Martino in Comune di Romagnano Sesia (NO). Richiedente: Cesareni Giovanni

In data 26 febbraio 2016 il Sig. Cesareni Giovanni, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione, per il taglio e la rimozione di piante lungo l'argine maestro sinistro del Fiume Sesia, insistenti su area demaniale, per un tratto di circa 1 km. in località San Martino in Comune di Romagnano Sesia (NO).

All'istanza sono allegati gli estratti planimetrici, redatti sulla base cartografica di riferimento per la Regione Piemonte (BDTRE), che evidenziano la zona interessata dall'intervento.

A seguito dell'esame della documentazione prodotta e visto il nulla osta idraulico, rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) - Ufficio di Casale Monferrato (AL), con nota prot. 6132 del 08/03/2016, la realizzazione dell'intervento in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle modalità d'intervento sottoriportate.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- visto il Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. del 06/12/2004 n. 14/R;
- vista la d.d. n. 1717/25.00 del 4/11/2005;
- visto il Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. del 20/09/2011 n. 8/R e s.m.i.;
- vista la C.P.G.R. del 17/09/2012 n. 10/UOL/AGR;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Sig. Cesareni Giovanni, ad eseguire l'intervento di taglio e rimozione delle piante lungo l'argine maestro sinistro del Fiume Sesia, insistenti su area demaniale, in località San Martino in Comune di Romagnano Sesia, come indicato nell'estratto planimetrico allegato all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. sono vietati lo sradicamento e l'abbruciamento delle ceppaie, la formazione di accessi all'alveo, l'attuazione di scavi e riporti ed ogni altro intervento che possa modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi;
2. il taglio vegetazionale dovrà interessare, in particolare, la vegetazione che possa essere particolarmente esposta alla fluitazione in caso di piena, mantenendo le associazioni vegetali in

condizioni giovanili, con massima tendenza alla flessibilità ed alla resistenza alle sollecitazioni della corrente;

3. le operazioni di taglio sono sospese dal 31 marzo al 15 giugno fino a 1.000 metri di quota e dal 30 aprile al 15 luglio per quote superiori, ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

4. nessun compenso spetta al concessionario per eventuali danni derivanti da piene, corrosioni del Fiume Sesia e da terzi, qualunque sia l'entità dei danni. L'amministrazione non assume nessun obbligo per la custodia della zona demaniale in questione;

5. durante l'esecuzione del taglio delle piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà avvenire fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua, senza interessare proprietà private;

6. il richiedente dovrà provvedere all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;

7. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

8. il soggetto autorizzato dovrà utilizzare la viabilità esistente, accedendo all'area d'intervento con gli automezzi necessari ai lavori, che dovranno essere preventivamente segnalati via mail o fax ad A.I.Po Ufficio Operativo di Casale M.to e a questo Settore Regionale;

9. il taglio delle piante, su terreno demaniale, dovrà essere eseguito in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti di terzi. Il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di notifica del presente atto ed i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei limiti temporali e delle norme di polizia forestale stabilite dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i. (in particolare artt. n. 18,37 e 37 bis);

12. il soggetto autorizzato dovrà trasmettere a questo Settore, prima dell'inizio dei lavori, la "comunicazione semplice" di cui all'art. 4 regolamento forestale n. 8/R e comunicare la data di inizio e di ultimazione del taglio, al fine di consentire eventuali accertamenti;

13. il richiedente è tenuto a rispettare le prescrizioni del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, con particolare riferimento al monitoraggio delle condizioni metereologiche e di piena, al fine di operare in condizioni di sicurezza;

Considerato che tale intervento si configura come attività di manutenzione di opera idraulica, il valore del materiale legnoso, derivante dalle operazioni di taglio, è da ritenersi nullo e si prescinde dal rilascio della concessione demaniale, essendo la stessa considerata implicita nell'autorizzazione idraulica all'esecuzione dell'intervento.

Con la presente si autorizza il taglio delle piante in questione nonché l'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dai lavori.

Il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione o parere necessari secondo le vigenti leggi in materia.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e dell'art. 23, comma 1 lett. a) autorizzazione o concessione, D.Lgs n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei termini di legge e nelle sedi competenti.

Il Dirigente
Giovanni Ercole